

Nov. 18

004107

ORDINANZA INGIUNZIONE

N. 04 del 26 NOV. 2012

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 10, ultima parte, che "in ipotesi di accertamento di precedenti provvedimenti di archiviazione di procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative adottati con motivazione non coerente né compatibile con le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006, il direttore propone al Presidente l'annullamento per motivi di diritto del provvedimento di archiviazione e verifica la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un nuovo procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, con i criteri e le modalità previste dai precedenti articoli";
- per gli effetti della predetta norma e dell'articolo 1, ultima parte dello stesso regolamento, il responsabile amministrativo ha proposto con sua nota del 24/10/2012 l'annullamento della Ordinanza di archiviazione n. 404 del 14/03/2007, in quanto in contrasto con i principi affermati dalle sezioni unite della Cassazione civile, con sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006;
- con la stessa nota il responsabile amministrativo ha posto in risalto che l'illecito amministrativo oggetto della ordinanza di archiviazione di cui sopra si riferisce al c.d. "illecito permanente" con la conseguenza che alla stregua della consolidata giurisprudenza (cfr. Cassazione sentenze nn: 28652 del 2011, 5570 del 2010, 143 del 2007, 21190 del 2006, 2 del 2005, 2204 del 2003, 14633 del 2001, 4094 del 2000 Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184), e che detta permanenza non è stata rimossa con idonee attività.

**VISTO** il processo verbale n. 317/42 del 14/09/2004 ,prot. 9199 del 08/06/2005 redatto dal Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Caserta, Comando Stazione di Roccamonfina, nella persona dei verbalizzanti Orologiaio Giuseppe, Intelisano Antony e Sciaudone Claudio , elevato nei confronti di **Petteruti Nicodemo** , nato a Roccamonfina il 01/07/1940 e residente in via per Tuoro Parco Habitat Centurano (CE) , in qualità di direttore dei lavori, con il quale si è contestato, a termini dell' art. 22 comma 4 e art. 24 della L.R. 33/93, l'abbattimento e l'estirpazione di n. 2 piante di leccio e n. 30 piante di acacia in piazza Nicola Amore in Roccamonfina ricadente in zona "C" del Parco Regionale di "Roccamonfina - Foce Garigliano", perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

**PRESO ATTO** del fatto che dagli accertamenti compiuti dagli agenti del C.F.S. – Comando Stazione di Roccamonfina , si evince che, in data 06/08/04 , i suddetti agenti accertavano che in piazza Nicola Amore del Comune di Roccamonfina, nella zona C del Parco regionale Roccamonfina-Foce Garigliano, il sig. Petteruti Nicodemo, in qualità di direttore dei lavori effettuava l'abbattimento e l'estirpazione di n. 2 piante di leccio e n. 30 piante di acacia senza il N.O del settore politica del territorio della Regione Campania ;

St. A. P.

*[Handwritten signature]*



REGIONE CAMPANIA

**Parco Regionale Roccamonfina**  
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16  
81037 Sessa Aurunca  
Caserta

tel. +39 0823 935118  
fax +39 0823 682942

www.parcos.roccamonfina.it  
info@parco.roccamonfina.it



**OSSERVATO**, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

**PRESO ATTO** della circostanza che, per l'effetto delle disposizioni contenute nell'art. 25 L.R.33/93, il Presidente dell'Ente Parco, come interpretata con sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 9591 del 27 aprile 2006 entro i termini di prescrizione, con propria ordinanza, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, pena l'archiviazione dell'intero procedimento sanzionatorio;

**ACCERTATO** che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "C" del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in località piazza Nicola Amore, nel territorio del Comune di Roccamonfina (CE);

**ACCERTATO** che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'ente competente in materia;

**PRESO ATTO** della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere dal soggetto verbalizzato risultano essere preordinate, nell'ambito di una medesima condotta antigiuridica, ad una chiara lesione della normativa vigente;

**VISTE** le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale di "Roccamonfina - Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R. 11/96; in particolare, il soggetto verbalizzato ha violato i seguenti divieti delle misure di salvaguardia (in BURC numero speciale del 27/5/2004) punto 2.0.5 secondo capoverso, nonché le norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394

**PRESO ATTO** del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;

**VISTI** i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale - nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 - e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;

**VALUTATI** i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

**VISTI** i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93, ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 800,00 ad € 1.032,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi,



parco regionale  
roccamonfina  
foce garigliano



Parco Regionale  
Roccamonfina  
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16  
81037 Sessa Aurunca  
Caserta

tel. +39 0823 935518  
fax +39 0823 682947

www.parcodroccamonfina.it  
info@parcodroccamonfina.it



EN NS  
af

**DISPONE**

L'annullamento della Ordinanza di archiviazione n 404 del 14/03/2007, in quanto in contrasto con i principi affermati dalle sezioni unite della Cassazione civile, con sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006, nonché per le motivazioni di cui in premessa;

**ORDINA E INGIUNGE**

al sig. Petteruti Nicodemo, nato a Roccamonfina il 01/07/1940 e residente in Caserta alla via per Tuoro Parco Habitat Centurano (CE), di pagare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di € 900,00 (Novecento/00), più € 8,00 per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano, Via Castelluccio n. 16, Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di "Roccamonfina - Foce Garigliano", quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normative vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce),

**26 NOV. 2012**

**IL DIRETTORE**

Responsabile amm.vo f.f.  
- Enzo Di Sarro -

*En Di Sarro*

**IL PRESIDENTE**

- *Avv. Giovanni Corporente* -

*Giovanni Corporente*



parco regionale  
roccamonfina  
foce garigliano



Parco Regionale  
Roccamonfina  
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16  
81037 Sessa Aurunca  
Caserta

tel. +39 0823 935518  
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it  
info@parcodiroccamonfina.it

